

CONTRATTO PER STUDIO OSSERVAZIONALE

PROT.n.430 del C.E.

TRA

La MSD Italia S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Via Vitorchiano 151, 00189 Roma, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00422760587 e Partita IVA n. 00887261006 (di seguito la "SOCIETA"), rappresentata per il presente atto, in virtù di procura speciale dalla Dr.ssa Patrizia Nardini, nella sua qualità di Direttore Medico, nata a Piano di Sorrento (Na) il giorno 11 aprile 1961

E

L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, con sede in Bari Via Orazio Flacco n.65, Codice Fiscale 00727270720 (di seguito la "AZIENDA"), rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale Prof. Antonio Quaranta, ivi domiciliato per la Sua carica

PREMESSO

- che la SOCIETA', sussidiaria della Merck & Co. Inc., stipula il presente accordo per l'espletamento di tutte le azioni necessarie ai fini dell'esecuzione dello studio osservazionale denominato "Studio multicentrico, prospettico osservazionale sull'incidenza di nausea e vomito in pazienti con carcinoma mammario trattate con schemi chemioterapici contententi antracicline + ciclofosfamide in Italia: studio NAVY", (di seguito "lo STUDIO") di cui al protocollo "226-00" (il "PROTOCOLLO") condotto dal Dr. Vito Lorusso (lo "Sperimentatore"), noto alle parti e costituente con tutti i suoi allegati parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegato;
- che il presente Studio fa parte di una indagine multicentrica che si svolgerà contemporaneamente presso diversi Centri di ricerca e sarà coordinata dal Dr. De Laurentiis del Centro di Napoli – Istituto Pascale (il "Centro Coordinatore");
- che il Comitato Etico del Centro Coordinatore ha emesso il proprio parere unico favorevole in data 22.05.2013
- che il Comitato Etico dell'AZIENDA ha approvato lo Studio in data 27.06.2013
- che l'AZIENDA ha autorizzato con delibera del [] lo svolgimento dello Studio presso l'U.O.C. di Oncologia Medica - IRCCS - Istituto Tumori "Giovanni Paolo II";



- che lo STUDIO non prevede indagini diagnostiche o interventi terapeutici aggiuntivi, rispetto alla pratica clinica abituale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: OGGETTO DELLO STUDIO

La SOCIETA' affida alla AZIENDA, che accetta alle condizioni di seguito indicate, l'esecuzione dello STUDIO di cui in premesse, secondo quanto previsto dal PROTOCOLLO n. 226-00 e dai relativi allegati.

Si tratta uno studio volto a valutare, nella pratica clinica, l'incidenza di nausea e vomito indotte da una chemioterapia a base di ciclofosfamide e antracicline in pazienti affette da carcinoma mammario. La partecipazione allo STUDIO non interferisce con la normale gestione delle pazienti.

La partecipazione allo STUDIO non comporta nessun esame diagnostico, monitoraggio o procedura terapeutica addizionale, e quindi nessuna spesa aggiuntiva. I dettagli del programma sono convenuti tra la SOCIETA' nella persona della Dr.ssa Loredana Orsini e l'AZIENDA nella persona dello Sperimentatore, responsabile scientifico dello svolgimento dello STUDIO.

Lo STUDIO ha l'obiettivo di:

- Valutare l'incidenza di nausea e vomito associati con gli schemi "AC";
- Descrivere le terapie impiegate per la profilassi e il trattamento di nausea e vomito indotti da chemioterapia;
- Valutare l'aderenza alle linee-guida antiemetiche nella pratica clinica;
- Valutare la percezione di nausea e vomito indotti da chemioterapia da parte degli oncologi.

Lo STUDIO prevede la raccolta di dati relativi a pazienti in cura presso l'AZIENDA. La SOCIETA' si assicurerà che i dati le siano trasmessi in forma tale da non consentire l'identificazione dei pazienti (dati anonimizzati), ed eseguirà le opportune analisi statistiche. A tal fine la SOCIETA' metterà a disposizione dell'AZIENDA una Scheda Raccolta Dati ("CRF") elettronica il cui accesso sarà garantito mediante password personale; i dati relativi allo STUDIO vi saranno inseriti in maniera codificata.



La SOCIETA' ha previsto di far svolgere parte delle attività oggetto dello Studio all'organizzazione di ricerca su contratto (CRO) Yghea, divisione di Bioikos Ambiente S.r.l.

ART. 2: ENTRATA IN VIGORE E DURATA

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e s'intenderà valida fino al termine dello STUDIO la cui durata è prevista in 18 mesi a partire dall'arruolamento della prima paziente nel primo centro.

ART. 3: RESPONSABILI DELLO STUDIO

I responsabili scientifici dello STUDIO sono:

- per l'AZIENDA, lo Sperimentatore Dr. Vito Lorusso.
Qualora lo Sperimentatore lasci l'incarico o venga rimosso dall'AZIENDA, quest'ultima dovrà entro 10 (dieci) giorni da tale evento comunicarlo per iscritto alla SOCIETA', indicando al tempo stesso, a pena di risoluzione ai sensi del successivo art. 14, il nome del sostituto. Quest'ultimo dovrà accettare tutti i termini e le condizioni previste nel PROTOCOLLO e nella presente Convenzione. La SOCIETA' dovrà approvare per iscritto la nomina del sostituto. In caso di mancata approvazione, la SOCIETÀ avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione con le modalità di cui al successivo articolo 14.
- per la SOCIETA': Dr.ssa Loredana Orsini, Medical Affairs Manager.

ART. 4: MODALITA' DI CONDUZIONE DELLO STUDIO

Lo STUDIO dovrà essere condotto in conformità con le vigenti disposizioni in materia (tra cui in particolare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la Circolare del Ministero della Salute del 2/09/2002; il D.M. Salute 12.05.2006; le Linee Guida AIFA per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci del 20/03/2008) ed eseguito secondo le clausole ed i metodi descritti nel PROTOCOLLO, già consegnato, visionato ed accettato con i relativi allegati mediante sottoscrizione del Responsabile Scientifico dello STUDIO per l'AZIENDA. Lo STUDIO prevede l'inclusione e la raccolta dei dati personali dei soli pazienti, in cura presso l'AZIENDA che abbiano fornito regolare consenso informato, scritto e liberamente prestato, nonché – previa apposita informativa – al trattamento dei loro dati personali anche sensibili per le finalità dello Studio, secondo lo schema allegato al PROTOCOLLO.



La SOCIETA' provvederà alle comunicazioni al Registro Nazionale degli Studi Osservazionali ed alle altre comunicazioni alle competenti Autorità, ove prescritte, dandone informativa all'Azienda.

L'AZIENDA consegnerà alla SOCIETÀ, nei tempi previsti dal PROTOCOLLO, le CRF compilate e, al termine dello STUDIO sulla base dei dati raccolti, redigerà sotto la direzione dello Sperimentatore un rapporto finale, del quale fornirà copia alla SOCIETÀ nella persona del Responsabile dello STUDIO per essa, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 13 in merito all'utilizzazione dei dati dello STUDIO.

L'AZIENDA dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla SOCIETÀ ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Codice Etico che ne fa parte (di seguito cumulativamente "Modello"), disponibili sul sito Internet aziendale (www.msd-italia.it) nonché il *Foreign Corruption Practices Act* (FCPA). L'AZIENDA s'impegna a tenere in debito conto le norme e i principi contenuti nel Modello e nel FCPA e a collaborare con la SOCIETÀ al loro rispetto. Le Parti convengono altresì che la violazione del Modello o del FCPA costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità della violazione fino alla risoluzione della presente Convenzione.

L'AZIENDA s'impegna a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre attività (cumulativamente "Pagamenti") ad alcun Funzionario Pubblico (come di seguito definito), ove tale Pagamento sia finalizzato ad influenzarne le decisioni o l'attività con riferimento all'oggetto della presente Convenzione od ogni altro aspetto dell'attività della SOCIETA'. "Funzionario Pubblico" significa qualsiasi persona ricompresa nella definizione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 del Codice Penale, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un Governo o di un'organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici. L'AZIENDA s'impegna a informare immediatamente la SOCIETA' circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibile alla SOCIETA' od ai suoi incaricati tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.

Relativamente ai servizi da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, l'AZIENDA dichiara di e si impegna a non utilizzare per qualsivoglia funzione soggetti che siano stati esclusi dall'esercizio della professione medica, o da qualsivoglia programma che prevede benefici di carattere medico o dalla



conduzione di ricerca clinica, od abbiano subito limitazioni all'attività professionale, secondo quanto previsto in particolare dallo United States Federal, Food, Drug and Cosmetic Act o dalla normativa applicabile da parte di Autorità Regolatorie nei paesi nei quali il soggetto interessato ha esercitato o esercita la professione medica. L'AZIENDA dichiara di non essere a conoscenza di qualsivoglia esclusione o limitazione dei generi sopra indicati, riguardante alcuno degli sperimentatori che partecipano allo STUDIO, né di azioni, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti o minacciati in relazione ad una siffatta esclusione o limitazione della loro attività.

L'AZIENDA informerà immediatamente per iscritto la SOCIETÀ nel caso in cui venisse a conoscenza di provvedimenti o procedimenti del tipo di quelli indicati al paragrafo precedente, che interessino uno sperimentatore partecipante allo STUDIO, e ne sospenderà immediatamente la partecipazione allo STUDIO stesso; analogamente l'AZIENDA procederà qualora la SOCIETÀ comunichi per iscritto, fornendone prova idonea, che uno sperimentatore che partecipa allo STUDIO è stato oggetto di provvedimenti o è parte di procedimenti del tipo di quelli indicati al paragrafo precedente.

ART. 5: NUMERO DEI PAZIENTI

Lo STUDIO, di tipo osservazionale, sarà effettuato su un numero atteso, per ogni centro, di 20 (venti) pazienti (di seguito, "NUMERO ATTESO"), per ciascuno dei quali dovrà essere compilata una singola CRF. Ad ogni centro è comunque richiesto di arruolare un numero minimo di 5 pazienti. Quando tutti i centri avranno arruolato il numero minimo di 5 pazienti, la SOCIETÀ darà pronta comunicazione all'AZIENDA e l'arruolamento diventerà competitivo. Laddove l'AZIENDA reclutasse il numero di pazienti atteso (20) prima che l'arruolamento diventi competitivo, e desiderasse proseguire ulteriormente l'arruolamento, dovrà richiederne autorizzazione alla SOCIETÀ che valuterà lo stato complessivo di reclutamento dello STUDIO in tutti i Centri coinvolti e darà pronta comunicazione all'AZIENDA.

Al raggiungimento del numero massimo complessivo di pazienti previsto dal PROTOCOLLO per tutti i Centri coinvolti (240), la SOCIETÀ ne darà pronta comunicazione all'AZIENDA e l'arruolamento si interromperà indipendentemente dal numero di pazienti sino a quel momento arruolati nell'ambito dell'AZIENDA.

ART. 6: CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO



Il corrispettivo pattuito, comprensivo di tutte spese sostenute dall'AZIENDA per l'esecuzione dello STUDIO, è di € 200,00 (= Euro duecento /00) + I.V.A. per ogni paziente ritenuta valutabile dopo validazione della qualità da parte dello Sperimentatore, per un totale atteso, determinato sulla base del NUMERO ATTESO di pazienti di cui al precedente articolo, di € 4.000,00 (= Euro quattromila/00) + I.V.A. (di seguito, "TOTALE ATTESO").

É inteso che in caso di arruolamento presso l'AZIENDA di un numero di pazienti superiore o inferiore al NUMERO ATTESO, il corrispettivo andrà proporzionalmente adeguato.

Non vi sarà compenso per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di non corretta e/o completa osservanza del PROTOCOLLO.

Le parti, esercitando la facoltà prevista dall'art. 4 comma 3 del D.lgs 231/2002, concordano espressamente che la SOCIETA' provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 90 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti:

Conto corrente intestato a Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari
MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia/Filiale 9 Viale della Repubblica, 90 Bari
C/C000003668843 codice IBAN IT74E0103004010000003668843
BIC/swift code PASCITM1BA9

Le fatture dovranno essere intestate a MSD Italia Srl con sede legale e amministrativa in Via Vitorchiano, 151 00189 Roma P. IVA 00887261006 C.F. 00422760587.

ART. 7: FARMACOVIGILANZA

In aggiunta a quanto stabilito dalla normativa vigente in termini di farmacovigilanza, eventuali eventi avversi seri, non seri o informazioni di sicurezza considerati rilevanti (gravidanza, allattamento o mancanza di efficacia del farmaco) relativi ai pazienti dello STUDIO e all'uso di uno dei prodotti della SOCIETA', dovranno essere notificati alla Società (Ufficio di Farmacovigilanza) entro 24 ore (ventiquattro) ore successive alla conoscenza dell'evento, utilizzando il modello di segnalazione allegato alla presente Convenzione ed inviandolo per fax al numero 06 3339327.



ART. 8: ISPEZIONI

L'AZIENDA concorda di informare la SOCIETA' entro 24 (ventiquattro) ore in caso di comunicazione, da parte delle Autorità Sanitarie o di altra Autorità, dell'avvio d'ispezioni presso l'AZIENDA. Inoltre, l'AZIENDA per mezzo delle Sperimentatore invierà alla SOCIETA' eventuali comunicazioni scritte ricevute a seguito di tale ispezione entro 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento e concorderà con la SOCIETA' la risposta di qualsivoglia richiesta di chiarimento, che dovrà essere presentata entro 2 (due) settimane ovvero entro l'eventuale scadenza indicata. Qualora l'Autorità Sanitaria o qualsiasi Autorità amministrativa richieda l'adozione di determinati provvedimenti, l'AZIENDA per mezzo dello Sperimentatore, previa consultazione con la SOCIETA', intraprenderà qualsivoglia azione necessaria per rispondere a tali chiarimenti e collaborerà con la SOCIETA' relativamente a tali chiarimenti o azioni intraprese.

ART. 9: SEGRETEZZA

L'Azienda s'impegna, per sé, per lo Sperimentatore e per gli altri collaboratori a qualsiasi titolo partecipanti allo STUDIO, a mantenere tutti i dati e le notizie forniti dalla SOCIETA' e/o dallo SPONSOR per l'esecuzione dello STUDIO stesso nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo anche a qualunque altra persona che per qualsiasi motivo dovesse venire a conoscenza di tali dati riservati.

ART. 10: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante il "Codice per la Protezione dei Dati Personali" (di seguito "Codice Privacy") in quanto applicabile per l'esecuzione della presente convenzione, le Parti di comune accordo, consapevoli dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione dei propri dati, forniscono il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali propri e delle persone che per esse agiscono; resta inteso che tale consenso include il trattamento di tali dati anche da parte di terzi, operanti in qualità di incaricati o responsabili, debitamente nominati, e la loro eventuale comunicazione ad altri soggetti (come ad es. società appartenenti al medesimo gruppo), ed è prestato per l'esecuzione della presente Convenzione e per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge. Le eventuali comunicazioni al riguardo



saranno indirizzate ai Responsabili di cui all'art. 3. Le previsioni del presente articolo assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al Codice Privacy.

ART. 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI

Lo STUDIO verrà svolto nel rispetto delle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali anche sensibili, tra cui a titolo non limitativo il Codice Privacy, le linee guida per le sperimentazioni cliniche (delibera 52 del 24/07/2008 del Garante), come successivamente modificati o sostituiti. L'AZIENDA dichiara di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle suddette disposizioni e, complessivamente, di tutti i requisiti da esse richiesti, con particolare riferimento alle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni del Garante in materia.

A termini di dette linee guida, l'AZIENDA e la SOCIETA', sono ciascuna titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, per le rispettive finalità da precisarsi nelle prescritte informative (descritte qui di seguito) ed hanno facoltà di nominare "responsabili ed Incaricati del trattamento, secondo quanto riterranno più appropriato.

L'AZIENDA, anche per conto della SOCIETA', provvederà alla raccolta dei dati personali dei pazienti per l'ulteriore trattamento, secondo quanto previsto dal PROTOCOLLO, ed a tal fine si impegna ad ottenere il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili da tutti i partecipanti allo STUDIO facendo firmare il modulo di "Consenso Informato" completato in tutte le sue parti, inclusa la "Informativa e Consenso sulla Privacy" che ne forma parte integrante e sostanziale, ed a conservare la relativa documentazione nei propri archivi.

L'AZIENDA si impegna fin d'ora a consentire l'accesso diretto ed occasionale ai dati ed alla documentazione clinica dei pazienti coinvolti nello STUDIO al personale della SOCIETA' e della CRO incaricata, che sarà all'uopo specificamente autorizzato, per le attività di monitoraggio ed al fine di verificarne la qualità, fermo restando l'obbligo a carico di tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione svolta, nel rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa in materia di privacy.



ART. 12: PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La proprietà industriale di ogni e qualsiasi trovato, procedimento, uso, forma, nonché i risultati dell'attività oggetto del presente contratto saranno di esclusiva proprietà della SOCIETÀ.

Infatti con il pagamento della somma di cui all'art. 6, la SOCIETÀ' acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà e di sfruttamento economico fatto salvo il diritto degli sperimentatori di essere menzionati se del caso quali inventori ("paternità").

Ad eccezione di quanto indicato all'Articolo 13, L'AZIENDA non effettuerà alcuna analisi indipendente sui risultati dello Studio. Al fine di tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale o industriale, la SOCIETÀ' avrà il diritto di tempestivamente e preventivamente controllare ogni presentazione pubblica dei dati, intendendosi per tale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro esposizione in qualsivoglia forma durante seminari di ricerca, lezioni e meeting professionali nonché la presentazione di dati e/o risultati dello STUDIO per la loro pubblicazione. Fatto salvo quanto altrimenti disciplinato nella presente Convenzione o in altro accordo scritto, è fatto espresso divieto all'AZIENDA di utilizzare materiali o altri beni brevettati dalla SOCIETÀ' ovvero i cui nomi commerciali, marchi, *service mark* o diritti di privativa appartengano alla SOCIETÀ'.

ART. 13: PUBBLICAZIONI

Le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di utilizzare i dati che emergeranno dallo STUDIO per la realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico.

A tale riguardo, in ottemperanza con quanto disposto dal Ministero della Salute con Decreto del 12 maggio 2006, pubblicato in G.U. il 22/08/2006, all'articolo 5, comma 3, par. C in merito alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori, la SOCIETÀ', al fine di garantire il diritto degli sperimentatori alla diffusione e pubblicazione e diffusione dei propri dati, dichiara che:

- Ciascun centro potrà pubblicare i propri dati in maniera indipendente successivamente alla pubblicazione dei dati e/o risultati dello STUDIO nel suo complesso oppure 24 mesi dopo il completamento dello stesso, qualunque dei due avvenga prima.
- Ogni sperimentatore potrà pubblicare solamente i propri dati, senza poterli aggregare con quelli di altri centri, nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo precedente.



- L'elenco degli autori sarà stabilito in accordo con i centri partecipanti prima della stesura del testo da pubblicare, sulla base del contributo da loro reso allo STUDIO.
- nessuna pubblicazione o comunicazione potrà contenere informazioni riservate della SOCIETA', dalla stessa dichiarate tali;
- la SOCIETA' dovrà avere l'opportunità di esaminare tutti i riassunti, manoscritti, abstract e presentazioni (con supporti visivi) riguardanti lo STUDIO almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la pubblicazione; la SOCIETA' potrà in tale periodo suggerire modifiche e formulare osservazioni scritte, e richiedere, motivatamente, che eventuali informazioni riservate di sua proprietà siano espunte dalla pubblicazione;
- Ogni pubblicazione dovrà evidenziare il seguente avviso: *"il presente contributo è basato sullo Studio NAVY sponsorizzato da MSD Italia S.r.l., una sussidiaria di Merck & Co. Inc.,"*.

ART. 14: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

La SOCIETÀ potrà inoltre recedere dalla presente Convenzione con preavviso non inferiore a [90] (novanta) giorni, con conseguente scioglimento della stessa, nei casi di

- cancellazione dello STUDIO per ragioni tecniche od economiche;
- mancata indicazione del sostituto Sperimentatore nel caso previsto dal precedente articolo 3.

In tutti i casi di recesso, la relativa comunicazione della SOCIETÀ dovrà farsi per iscritto e indicarne le motivazioni e la data di efficacia.

ART. 15: ONERI FISCALI

L'AZIENDA anche per conto dello Sperimentatore, solleva la SOCIETA' da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabili alla stessa, nonché da ogni responsabilità per danni provocati ai pazienti nel caso di negligenza o imperizia da parte dello Sperimentatore e dei suoi collaboratori.

Attesa la natura osservazionale dello STUDIO, e la riferibilità delle attività in esso ricomprese alla normale pratica clinica, la cui assicurazione è a carico dell'AZIENDA, si dà atto che la SOCIETA' non provvede alla copertura assicurativa dello STUDIO, in conformità alle Linee Guida AIFA del 20 marzo 2008.

Resta convenuto che il presente rapporto intercorre, ad ogni effetto di legge, esclusivamente tra la SOCIETA' e l'AZIENDA e che la SOCIETA' è estranea a



rapporti, corrispettivi, funzioni e competenze vigenti tra l'AZIENDA e il personale addetto allo STUDIO, ed è sollevata espressamente da qualsiasi pretesa, ragione e azione che da tale personale dovesse essere avanzata in relazione allo STUDIO stesso.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione sono a carico di chi la richiede, mentre quelle di bollo saranno a carico della SOCIETA'.

ART. 16: FORO COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti e relative alla presente Convenzione è quello di BARI

Roma, li 04/09/2013

Patrizia Nardini

Per la MSD Italia S.r.l.

Il Direttore Medico - Dr.ssa Patrizia Nardini

Bari li 16 OTT. 2013

Antonio Quaranta

Per l'AZIENDA - Istituto Tumori Giovanni Paolo II

Il Direttore Generale - Prof. Antonio Quaranta

Bari li _____

Vito Lorusso

Lo Sperimentatore - Dr. Vito Lorusso

per accettazione delle previsioni che lo riguardano

